

2.131



COMUNE DI FAVARA

(Provincia di Agrigento)

tel: 0922 448111 - fax: 0922 31664
www.comune.favara.ag.it

N. 131

del 12-10-2016

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO	Atto di indirizzo politico. TRANSAZIONE - Giulia Letizia Mauro contro Comune di Favara.
---------	---

L'anno duemilasedici, il giorno 12.10 del mese di Ottobre, alle ore 12.00 e seguenti, in Favara e nella Sede municipale, convocata a cura del Sindaco, si è riunita la Giunta comunale, con l'intervento dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pres.	Ass.
1) ALBA ANNA	Sindaco	X	—
2) ATTARDO CALOGERO	Assessore	X	—
3) MAIDA CROCETTA	Assessore	X	—
4) CARLINO ROSSELLA	Assessore	X	—
5) RUMOLO UMBERTO	Assessore	—	X
6) NICOTRA AMODEO	Assessore	X	—
N. presenti/Assenti		5	1

Presiede la seduta il Sig. Alberto Avenia, nella sua qualità di Sindaco

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Segretario del Comune, Dott. Gabriele Picano, il quale cura anche la redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione di cui più sotto, avente ad oggetto: <Atto di indirizzo politico. TRANSAZIONE - Giulia Letizia Mauro contro Comune di Favara>.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il Sottoscritto, Ing. Alberto Avenia, nella qualità di Responsabile della P. O. n. 4 - Ufficio Tecnico Comunale - del Comune di Favara

Premesso:

- Che, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 30/7/2014, veniva approvata la proposta di transazione della controversia tra la Dott.ssa Giulia Letizia Mauro ed il Comune di Favara, alle condizioni di cui allo schema contrattuale che veniva allegato alla detta proposta per farne parte

integrante e sostanziale, autorizzando, altresì, il Sindaco del Comune di Favara nella qualità di legale rappresentante pro-tempore a sottoscrivere i relativi atti;

- che per ragioni esclusivamente economiche, non si è potuto procedere alla stipula dell'atto pubblico, non potendo allo stato il Comune di Favara sostenere i relativi costi;
- che la Dott.ssa Giulia Letizia Mauro si è dichiarata disponibile ad anticipare, in nome e per conto del Comune di Favara, tutte le spese, comprese quelle di registrazione e trascrizione, afferenti alla cessione in favore del Comune di Favara dei terreni di cui all'art. 2 dello schema di transazione, già approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 30/7/2014, e quelle notarili, fermo restando che le stesse verranno recuperate dalla Dott.ssa Giulia Letizia Mauro al momento di pagare la somma di € 13.298,33, di cui all'art. 3 del citato schema di transazione;
- che, pertanto, va modificato lo schema di transazione all'art. 8, nella parte in cui prevede la sopra indicata anticipazione, ed all'art. 4, nella parte in cui prevede quale scadenza della lottizzazione la data del 30/4/2025, tenuto conto che ancora le parti non hanno stipulato gli atti negoziali;
- che, pertanto, il nuovo schema di transazione deve intendersi quello allegato alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso e ritenuto

PROPONE

- di autorizzare il Sindaco del Comune di Favara, Dott.ssa Anna Alba, nella qualità di legale rappresentante pro-tempore del Comune di Favara, a modificare le condizioni indicate nello schema di transazione già approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 30/7/2014, conformemente a quanto previsto nel nuovo schema, che viene allegato alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale, autorizzando a tal fine la Dott.ssa Anna Alba, nella predetta qualità di Sindaco pro tempore, nonché rappresentante legale del Comune di Favara, a transigere e conciliare con la Dott.ssa Giulia Letizia Mauro, nata a Palermo il 10 febbraio 1959, cod. fisc. LTZGLI59B50G273N, residente in Palermo, la controversia tra le parti pendente conformemente al citato contratto transattivo ed a sottoscriverlo;
- di demandare all'Ing. Alberto Avenia, Responsabile della P. O. n. 4, denominata Ufficio Tecnico Comunale, l'adozione degli atti gestionali relativi alla esecuzione del provvedimento de quo;
- di demandare all'ufficio di segreteria la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile della P.O. n. 4, Ing. A. Avenia.

Favara, li _____

Il Responsabile P.O. n. 4
Ing. Alberto Avenia

PARERI

Sulla proposta di deliberazione sopra descritta, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, e con la modifica di cui all'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30:

- in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere: FAVOREVOLE

Favara, _____

IL RESPONSABILE P. O. 4
(Ing. Alberto Avenia)

- in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere: FAVOREVOLE

Favara, _____

IL RESPONSABILE P. O. 2
(Dott. Carmela Russo)

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che la proposta è munita dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, e con la modifica di cui all'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000 n. 30;

Ritenuta la stessa meritevole di accoglimento, condividendone i contenuti;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA


Di approvare la proposta di deliberazione di cui più sotto ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

Successivamente, con separata votazione unanime, resa in forma palese





DICHIARA

La presente di immediata esecuzione.

IL PRESIDENTE

ALBA ANNA	
-----------	--

GLI ASSESSORI

ATTARDO CALOGERO		RUMOLO UMBERTO	
MAIDA CROCETTA		NICOTRA AMODEO	
CARLINO ROSSELLA			

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 11, commi 1 e 3, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44)

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale,

certifica

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal

14 OTT. 2016

e che durante la pubblicazione non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Favara, li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

(.....)

(.....)

ESECUTIVITA' DELL'ATTO

(art. 12, commi 1 e 2, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44)

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

- perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2);
 decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1).

Favara, li

IL SEGRETARIO GENERALE

(.....)

La presente è copia conforme all'originale.

Favara, li

IL SEGRETARIO GENERALE

IL RESPONSABILE P. O.

(.....)

(.....)

**ATTO DI TRANSAZIONE, MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA
CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 01.12.2010**

tra

Il **Comune di FAVARA**, in persona del Sindaco quale legale rappresentante *pro tempore* e del Responsabile della P.O. n. 4, "Area tecnica", i quali intervengono nel presente atto giusta Delibera autorizzativa della G.M. n. 91 del 30/7/2014, da una parte;

e

la **Dott.ssa Giulia Letizia Mauro**, nata a Palermo il 10/2/1959 (C.F. LTZ GLI 59B50 G273N) ed ivi residente nella Via Mariano Stabile, 151, dall'altra parte.

Premesso

- che la Dott.ssa Giulia Letizia Mauro, quale proprietaria di un appezzamento di terreno edificatorio, ricadente nell'ambito del P.R.G. del Comune di Favara in "zona C2", presentava un progetto per la lottizzazione del detto terreno, con istanza del 12/5/2000 per la realizzazione di fabbricati residenziali meglio descritti nelle relative tavole progettuali;
- che il progetto di lottizzazione veniva esitato dalla Commissione Edilizia comunale con parere favorevole nella seduta del 14 novembre 2001;
- che non essendosi pronunciato il Consiglio Comunale sulla richiesta di lottizzazione entro il termine di due anni dalla sua presentazione, la Dott.ssa Giulia Letizia Mauro chiedeva all'Assessorato Regionale del Territorio e Ambiente la nomina di un Commissario ad acta che statuisse in sostituzione dell'Organo collegiale, a norma dell'art. 27 della L.R. 71/78;
- che con decreto n. 1452 del 09 dicembre 2003, l'Assessore Regionale al Territorio ed Ambiente nominava all'uopo un Commissario ad Acta, il quale, a sua volta, assegnava al Consiglio Comunale, un termine di trenta giorni (spatium deliberandi fino al 7 febbraio 2004) entro il quale si sarebbe dovuto pronunciare sul richiedendo piano di lottizzazione;
- che con nota del 20/2/2004 n. 7160 il Segretario comunale comunicava alla ditta che il Consiglio Comunale aveva deliberato la non approvazione del piano di lottizzazione;
- che avverso il provvedimento di rigetto veniva proposto dalla Dott.ssa Giulia Letizia Mauro ricorso giurisdizionale davanti al TAR Sicilia-Palermo R.G. 2833/04, facendo rilevare, oltre alle violazioni di legge relative alla mancata approvazione del piano di lottizzazione, una ipotesi di occupazione usurpativa da parte del Comune di Favara di alcune porzioni dei suoi terreni, e ciò attraverso la realizzazione di vere e proprie strade;
- che malgrado la proposizione del citato ricorso, in data 17/10/2005 la Dott.ssa Giulia Letizia Mauro presentava un nuovo progetto di lottizzazione, modificato rispetto al precedente;
- che con Delibera n. 34 del 24 aprile 2008, il Consiglio Comunale non approvava il nuovo progetto di lottizzazione;

- che anche avverso tale provvedimento, la Dott.ssa Giulia Letizia Mauro proponeva ricorso al TAR Sicilia-Palermo, Sez. III, R.G. 1794/08, con contestuale richiesta di risarcimento del danno;
- che con ordinanza n. 1306/08 il TAR Sicilia-Palermo, Sez. III, accogliendo la domanda di sospensione cautelare dell'atto impugnato, ordinava all'Amministrazione Comunale il riesame del provvedimento di rigetto;
- che con successiva ordinanza n. 5/2010 il TAR Sicilia-Palermo, Sez. III, ordinava al Comune di Favara di dare esecuzione alla citata ordinanza cautelare n. 1306/08, nominando, in caso di perdurata inottemperanza, Commissario ad acta il Direttore Regionale del Dipartimento Autonomie Locali;
- che con Delibera n. 10 del 14/1/2010 il Consiglio Comunale di Favara approvava il progetto di lottizzazione del detto terreno, che veniva successivamente convenzionato con atto in forma pubblica amministrativa dell'1/12/2010;
- che in data 1/12/2010 veniva stipulata tra il Comune di Favara e la Sig.ra Giulia Letizia Mauro la convenzione relativa al detto piano di lottizzazione "a scopo edificatorio per uso residenziale in Contrada Nicolizie";
- che tale contratto prevedeva e prevede, tra l'altro, l'obbligo a carico della Sig.ra Giulia Letizia Mauro, per sé stessa e per i suoi aventi diritto a qualsiasi titolo:
 - a) *"della cessione gratuita al Comune delle aree relative alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria in conformità di quanto stabilito dallo strumento urbanistico vigente;*
 - b) *della realizzazione, a sua cura e spese, delle opere di urbanizzazione primaria previste all'interno delle aree destinate all'edilizia residenziale comprese nel piano di lottizzazione;*
 - c) *della cessione al Comune di Favara e prima della stessa, della manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria suddette, nei modi e nei termini appresso specificati;*
 - d) *del versamento al Comune di Favara del 10% del costo di appalto (stimato dagli uffici Comunali) di tutte le opere di urbanizzazione primaria descritte al precedente punto b);*
 - e) *del versamento di una quota del costo delle urbanizzazioni primarie calcolato dagli uffici comunali, che interessano le sedi viarie previste nel P.R.G.,"*
- che nelle more dell'approvazione del piano di lottizzazione, con atto di citazione notificato in data 10/2/2009 la Dott.ssa Giulia Letizia Mauro conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Agrigento (R.G. 470/09) il Comune di Favara *"per avere occupato ed usurpato, attraverso la realizzazione di opere di urbanizzazione (rete idrica fognaria e stradale), non autorizzate, alcune porzioni del suo fondo di cui alle partt. 622 e 310, foglio 54, partita 18463, site nel territorio di Favara, Contrada Nicolizie, zona C2",* e ciò al fine di ottenere il ripristino dello stato dei luoghi, oltre il risarcimento del danno per l'occupazione illegittima; in mero subordine richiedeva il

risarcimento del danno in forma generica con il pagamento del valore venale del terreno illegittimamente occupato, con la rivalutazione monetaria e gli interessi;

- che, con comparsa di costituzione e risposta del 5/5/2009, si costituiva in giudizio il Comune di Favara eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza del diritto azionato e, comunque, in stretto subordine, che ove fosse stata ritenuta sussistente la prospettata occupazione usurpativa, la determinazione del valore dei terreni in misura non superiore a quello dichiarato ai fini del pagamento dell'ICI;

- che il Giudice Designato del Tribunale di Agrigento accoglieva i mezzi istruttori articolati da controparte (interrogatorio formale e prova per testi) e disponeva consulenza tecnica d'ufficio con l'Ing. Luigi Messina al fine di accertare quanto dedotto da parte attrice (R.G. 470/09, Dott. Ferreri, ud. 17/9/2014);

- che, nella pendenza del presente giudizio, la Dott.ssa Giulia Letizia Mauro presentava al Comune di Favara una proposta di definizione transattiva, come qui di seguito trascritta:

"AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI FAVARA

La sottoscritta Prof.ssa GIULIA LETIZIA MAURO, nata Palermo il 10 febbraio 1959, cod. fisc. LTZ GLI 59B50 G273N, residente in Palermo, via

espone

1.

La sottoscritta è proprietaria di un appezzamento di terreno edificatorio nel territorio del Comune di Favara, contrada Nicolizie, ricadente nell'ambito del P.R.G. in zona "C2", distinto in catasto alla partita 18463, foglio 54, alle particelle 49, 52, 55, 620, 621, 622, 623, 624, 310, 312, 314, 315, 317, 319, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 331, 334, 360, 361, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 717, 718 (particelle, oggi mutate di numero identificativo, a seguito del frazionamento di cui appresso si dirà).

In data 14.01.2010 il Consiglio Comunale di Favara ha approvato con delibera n. 10 il progetto di lottizzazione del detto terreno, che è stato successivamente convenzionato con atto in forma pubblica amministrativa dell'1.12.2010 nel quale è stata, tra l'altro, prevista:

- a) la cessione gratuita al Comune delle aree relative alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- b) la realizzazione, a sua cura e spese, delle opere di urbanizzazione primaria previste all'interno delle aree destinate all'edilizia residenziale comprese nel Piano di Lottizzazione;
- c) il versamento al Comune del 10% del costo di appalto (stimato dagli uffici Comunali) di tutte le opere di urbanizzazione primaria descritte al precedente punto b);

d) il versamento di una quota del costo delle urbanizzazioni primarie, calcolato dagli uffici Comunali, che interessano le sedi viarie previste nel P.R.G.

Inoltre, con riferimento all'articolo 3 della convenzione, la sottoscritta - in relazione al disposto del paragrafo 2 comma 5° dell'art. 28 della legge 17/08/1942 n° 1150 e successive modificazioni, nonché in base alle previsioni della delibera del Consiglio Comunale n° 31 del 21 giugno 2010 avente per oggetto l'applicazione degli oneri riguardanti le opere di urbanizzazione

secondaria, stabiliti in base alle tabelle parametriche di cui al Decreto dell'Assessore regionale per lo Sviluppo Economico 31/5/1977 - si è obbligata, per se stessa e per i suoi aventi diritto a qualsiasi titolo, a versare al "Comune" all'atto del rilascio delle singole concessioni edilizie, a titolo di quota parte oneri di urbanizzazione secondaria, un importo pari a €. 3,11 al mc ed il maggior importo eventualmente stabilito prima del rilascio delle concessioni ai sensi degli artt. 3 e 5 della legge 28/01/ 1977 n°10.

A garanzia di tali obblighi la sottoscritta ha consegnato al Comune di Favara la polizza fidèjussoria n. 215300, emessa il 26/11/10 dalla società Elba - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. con sede in Milano, per il montante di € 122.369,65, (di cui € 7.326,32 corrispondente all'importo di cui alla precedente lettera c, ed € 115.043,33 corrispondente all'importo di cui alla precedente lettera d).

2.

Anni addietro la sottoscritta aveva constatato che su parte del terreno oggetto del piano di lottizzazione (allora presentato, ma non ancora approvato) era stato tracciato ed asfaltato un percorso stradale. senza che mai gliene fosse stata richiesta autorizzazione alcuna o le fossero stati notificati provvedimenti di occupazione o di espropriazione.

Conseguentemente, aveva convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Agrigento il Comune di Favara, con atto di citazione del 15 gennaio 2009, chiedendo di accertare che il Comune stesso aveva occupato e trasformato, una striscia del terreno distinto in catasto alla partita 18463, foglio 54, realizzandovi opere non autorizzate; e quindi di condannarlo:

a) a ripristinare lo stato dei luoghi, quale era prima della realizzazione delle opere da esso realizzate.

b) a risarcire i danni arrecati alla sottoscritta, da quantificarsi in misura corrispondente al valore venale del terreno occupato e trasformato, alla diminuzione del valore delle parti residue, nonché agli ulteriori pregiudizi da rapportarsi (a) alle spese ed ai compensi per la redazione e presentazione dei due progetti di lottizzazione, (b) al tempo trascorso inutilmente, (c) al mancato guadagno e della perdita di altre opportunità.

Il giudizio, iscritto al n. R.G. 470/09, è tuttora pendente.

3.

La sottoscritta è inoltre proprietaria di un lotto di terreno ubicato all'interno del perimetro dell'area interessata dal P.d.l., ma non compresa nella lottizzazione stessa. Si tratta di un lotto destinato dal Piano Regolatore Generale vigente ad attrezzature di verde di quartiere (A-B "V"), esteso mq 1.044,00 e catastato alla part. 1067, per il quale è stato già depositato ed approvato il frazionamento catastale in data 5/01/12 n. 368014.

4.

Dopo l'approvazione ed il convenzionamento del citato p.d.l. si sono avuti contatti al fine di conciliare il contenzioso, ed, in coerenza con quanto discusso con i competenti uffici, la sottoscritta

propone

1°) di compensare, fino alla concorrenza, le somme dovute dalla sottoscritta ed oggetto di fidejussione per l'importo indicato in polizza di € 115.043,33, con il valore dei terreni di cui appresso, da cedere al Comune e da esso stimati in ragione di € 15/mq e dunque complessivamente € 101.745,00: restando dunque dovuta dalla sottoscritta (e garantita dalla polizza, da modificarsi in conformità) la somma residua di € 13,298,33.

Detti terreni (che già in parte sono occupati dal Comune: causa R.G. 470/09) e per i quali è stato già depositato ed approvato il frazionamento catastale in

data 5/01/12 n. 368014), sono estesi mq 5.739,00 e sono destinati dal Comune stesso – che dovrebbe a tal fine espropriarli - alle nuove strade ed alle attrezzature di parcheggio di quartiere. Si propone invece di cederglieli insieme all'area destinata a verde di P.R.G., estesa mq. 1.044,00 ed ubicata nel lotto di terreno estraneo al p.d.l. di cui al n. 3 della premessa, operando la compensazione di cui sopra è detto.

In conseguenza, le aree da cedere risultano dal seguente prospetto:

Aree preordinate all'esproprio					
particella	Mq	€/mq	Importo	Destinazione	
1058	235,00	15,00	3.525,00	Strada p.r.g.	
1069	3.586,00	15,00	53.790,00	Strada p.r.g.	(in parte occupata e trasformata, oggetto di detto giudizio)
1049	18,00	15,00	270,00	Strada p.r.g.	
1077	1.000,00	15,00	15.000,00	Strada p.r.g.	
1079	900,00	15,00	13.500,00	Strada p.r.g.	
1067	1.044,00	15,00	15.660,00	Verde di p.r.g.	(§ 3 della premessa)
		TOTALE	101.745,00		

II°) di rinunciare al giudizio pendente ed alle domande risarcitorie in esso spiegate; con compensazione integrale di spese;

III°) di consentirsi da parte del Comune, contestualmente alla detta rinuncia ed alla conseguente accettazione, lo svincolo della polizza fidejussoria relativamente all'importo di cui sopra è detto,

Una volta accettata da parte del Comune la presente proposta, la sottoscritta cederà, coevamente alle aree predette, anche le aree per le quali è prevista in Convenzione la cessione gratuita al Comune (Art. 2 lett. a - aree relative alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria in conformità di quanto stabilito dallo strumento urbanistico vigente); e ciò entro sessanta giorni dalla detta del 31.12.2012, così prorogandosi la data prevista in convenzione".

- che, a seguito di trattative, le parti sono addivenute alla decisione di definire transattivamente ogni questione tra di loro insorta alle condizioni di cui al presente atto.

Tutto ciò premesso, le parti, al solo scopo di porre bonariamente termine alle controversie insorte, facendosi reciproche concessioni e senza che ciò implichi alcun riconoscimento di responsabilità, e in prevenzione di ogni altra futura contesa per i titoli e l'oggetto del presente atto, ,

stipulano e convengono quanto segue

a parziale modifica ed integrazione della convenzione stipulata in data 01.12.2010.

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Il Comune dichiara, in conformità a quanto contenuto nella proposta di definizione transattiva presentata dalla Dott.ssa Giulia Letizia Mauro e sopra integralmente trascritta, di compensare parzialmente la somma dovuta di € 115.043,33, quale costo delle opere di urbanizzazione primaria previste

all'interno delle aree destinate all'edilizia residenziale comprese nel piano di lottizzazione, con il valore dei terreni da cedere al Comune e stimati in ragione di € 15,00/mq, e dunque per un importo complessivo € 101.745,00.

Tali terreni, che già in parte erano stati occupati dal Comune di Favara (ed oggetto di causa davanti al Tribunale di Agrigento R.G. 470/09), e per i quali è stato già depositato ed approvato il frazionamento catastale in data 5/1/2012 n. 368014, hanno un'estensione di mq. 5.739 (partt. 1058, 1069, 1049, 1077, 1079, 1067), oltre ad ulteriore appezzamento di terreno esteso mq. 1.044,00 (part. 1067), destinato dal P.R.G. ad attrezzature di verde di quartiere, fondo del tutto estraneo al piano di lottizzazione.

3. La compensazione deve intendersi parziale nei limiti della somma di € 101.745,00 ferme restando le ulteriori obbligazioni di pagamento per le somme residue (€ 13.298,33) e per le altre ancora dovute in virtù della convenzione stipulata in data 1/12/2010, meglio specificate all'art. 2, al punto d), tra la ditta Giulia Letizia Mauro ed il Comune di Favara, e ferme restando tutte le altre obbligazioni assunte dalla lottizzante con la citata convenzione dell'1/12/2010, ai punti a), b) e c) di cui all'art. 2 ed a tutte le altre ivi contenute, che rimangono in capo alla lottizzante.

4. Con il presente atto la Dott.ssa Giulia Letizia Mauro riconosce che il Comune di Favara ha acquisito la proprietà dei terreni siti in Favara, partita 18.463, foglio 54, partt. 1058, 1069, 1049, 1077, 1079 di mq. 5.739 di cui al frazionamento catastale effettuato in data 5/1/2012 n. 368014, essendo stati irreversibilmente trasformati e destinati a strade, e comunque glieli trasferisce formalmente in data odierna unitamente ad un altro appezzamento di terreno esteso mq. 1.044, part. 1067, destinato dal PRG ad attrezzature di verde di quartiere (fondo del tutto estraneo al piano di lottizzazione) e quale corrispettivo parziale della presente transazione, valido anche ai fini di cui all'art. 3 della citata convenzione.

Contestualmente al detto trasferimento:

- il Comune consente lo svincolo della polizza fidejussoria relativamente all'importo di € 115.043,33, e, tenuto conto del fatto che – in pendenza delle trattative di bonario componimento dei citati giudizi – è rimasta sospesa l'attuazione del p.d.l., dichiara e dà atto che il termine di attuazione della presente lottizzazione andrà a scadere il 30.04.2025

5. A fronte dell'accettazione delle predette condizioni da parte del Comune di FAVARA, la Dott.ssa Giulia Letizia Mauro dichiara espressamente di rinunciare alle azioni proposte davanti al Tribunale di Agrigento ed al TAR, ivi compresi i danni richiesti sia in forma generica che specifica, obbligandosi per l'effetto a rinunciare ai ricorsi giurisdizionali proposti dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia-Palermo, iscritti ai nn. 2833/2004 e 1794/2008 R.G., ed altresì al giudizio pendente dinnanzi al Tribunale di Agrigento ed iscritto al n. 470/09 R.G., depositando, in tutti i citati giudizi, entro 20 giorni dalla stipula del presente accordo, gli atti che si rendessero a tal fine necessari.

Le parti concordano che le spese di tali giudizi, sono tra di esse interamente compensate.

6. Con la firma del presente atto, le parti riconoscono di avere transattivamente e bonariamente definito ogni questione insorta in relazione ai giudizi tra di loro avviati con integrale rinuncia, da parte di tutte le parti, a tutte le pretese nascenti dai giudizi in parola e dai provvedimenti ivi assunti, dichiarando pertanto di non avere più nulla a pretendere reciprocamente per nessuna ragione o causa.

7. La presente transazione viene firmata anche dai legali delle parti per rinuncia alla solidarietà professionale di cui all'art. 68 della legge professionale forense.

8. Le spese della presente graveranno sulle parti nelle seguenti proporzioni:

- sul Comune di Favara le spese, comprese quelle di registrazione e trascrizione, afferenti alla cessione in suo favore dei terreni di cui all'art. 2;
- su entrambe, in parti eguali, le rimanenti spese comprese quelle notarili.

Convengono però le parti che il pagamento di tutte le spese verrà anticipato dalla Dott.ssa Letizia Giulia Mauro, che poi, al momento di pagare la somma di € 13.298,33 di cui all'art. 3, detrairà dal detto importo la parte di spese a carico del Comune di Favara.

Data

L.C.S.

Per il Comune di Favara

Dott.ssa Giulia Letizia Mauro

Per rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 68 L.P.

Avv. Gaetano Caponnetto

Avv. Alessandro Algozini

Avv. Giorgio Algozini

Avv. Paolo Palmeri

Avv. Alberto Infantino

Da "CAPONNETTOLEGALI@libero.it" <CAPONNETTOLEGALI@libero.it>

A "giuseppe.calabrese@comune.favara.ag.it" <giuseppe.calabrese@comune.favara.ag.it>

Data lunedì 22 agosto 2016 - 12:55

Parere proposta transattiva - Mauro Giulia Letizia c/ Comune di Favara

In allegato si rimette il parere relativo alla convenienza ed opportunità dell'accordo transattivo di cui all'oggetto.
Distinti saluti.

Avv. Gaetano Caponnetto

Allegato(i)

Parere Comune Favara.pdf (223 Kb)

COMUNE DI FAVARA

PROT. N. 36693
DEL 24/08/2016
DE: P.O. RP 2

STUDIO LEGALE
Avv. Gaetano Caponnetto
Via Picone, 8 - Tel. e Fax 0922 29713
AGRIGENTO

COMUNE DI FAVARA
PROT. N. 36639
DEL 24/08/2016
DIR: f.o. p. 2.

Spett.le
Comune di Favara
in persona del Sindaco p.f.
Avv. Anna Alba
Palazzo Municipale
92026 Favara (Ag)

Oggetto: Mauro Giulia Letizia c/ Comune di Favara
Tribunale di Agrigento - R.G. 470/09.
Tribunale Amministrativo Regionale R.G. 1794/08.
Proposta transattiva.

Con riferimento alle controversie di cui all'oggetto, si ribadisce quanto già espresso con le proprie comunicazioni e per le vie brevi, in ordine alla convenienza ed opportunità per il Comune di Favara di definire transattivamente le controversie pendenti con la ditta Mauro Giulia Letizia.

Ed infatti, il procedimento pendente davanti al Tribunale di Agrigento ha per oggetto una evidente ipotesi di occupazione usurpativa compiuta dalla P.A. a danno del privato, per cui si andrebbe incontro ad una sentenza condannatoria di risarcimento del danno in forma specifica e generica.

L'ipotesi transattiva formulata di cessione volontaria degli immobili e di compensazione dei crediti, per come tra l'altro accertato dagli Uffici comunali con parere del 2/10/2013 del Responsabile della P.O. 4 e del 9/12/2013 del Responsabile della P.O. 5, deve ritenersi particolarmente vantaggiosa da un punto di vista economico per la Pubblica Amministrazione.

Occorre far rilevare, inoltre, che l'accordo transattivo prevede la totale compensazione delle spese dei giudizi.

Anche sotto tale profilo deve ritenersi la transazione conveniente in quanto, diversamente, per il principio della soccombenza, il Comune di Favara potrebbe essere verisimilmente condannato al pagamento delle spese legali e tecniche dei giudizi.

Si ritiene, pertanto, che l'accordo transattivo di cui agli atti e fatta propria dal consulente tecnico d'ufficio Ing. Luigi Messina, debba ritenersi vantaggiosa per il Comune di Favara.

Distinti saluti.

Agrigento, 22/8/2016

(Avv. Gaetano Caponnetto)

